



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Prot. n. 1394/U del 5 giugno 2023

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 3/2023

Adempimenti in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia) nel caso di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale applicata ai sensi degli artt. 4 e ss d.lgs. cit. e di presupposti per richiedere l'aggravamento della misura di prevenzione personale.

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. La presente direttiva.

Come già precisato nelle precedenti direttive, la Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica¹ e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di *scaricare* sempre il testo vigente.

La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito web della Procura².

Appare opportuno, oggi, regolamentare gli adempimenti in capo alla polizia giudiziaria in presenza dei reati previsti dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale applicata ai sensi degli artt. 4 e ss d.lgs. cit.; violazioni che consentono anche l'aggravamento della misura.

2. Le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria, la Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Il d.lgs. n. 159/2011 prevede, agli artt. 4 e ss., i presupposti e il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali).

¹ Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

² Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414.



Per quanto interessa in questa sede, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia):

- a) plurimi sono gli organi proponenti, tra cui il Procuratore della Repubblica del circondario, limitatamente alle seguenti fattispecie di pericolosità (art. 5, comma 2):
- 1) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b);
 - 2) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. c);
 - 3) persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (art. 4, lett. i);
 - 4) soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice (art. 4, lett. i-bis);
 - 5) soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale (art. 4 lett. i-ter);
- b) la proposta di applicazione della misura di prevenzione è avanzata al Tribunale di Roma, sezione specializzata per l'applicazione delle misure di prevenzione (art. 5, comma 4);
- c) il Tribunale applica la **misura di prevenzione personale** della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che può essere di tre tipi (come si desume dal dispositivo del decreto applicativo): *semplice*, *con divieto di soggiorno*, *con obbligo di soggiorno*; unitamente a questa misura sono imposti determinate prescrizioni (cfr. sub par. 3)
- d) il rigetto della misura può essere impugnato dall'organo proponente innanzi alla Corte d'appello che, nel caso di accoglimento, applica la misura (art. 10)³;
- e) l'esecuzione della misura emessa dal Tribunale (o dalla Corte d'appello nel caso di impugnazione dell'organo proponente) è demandata al Questore (art. 11, comma 1) senza che rilevi l'eventuale impugnazione (art. 11, comma 3);
- f) la violazione della misura della sorveglianza speciale è sanzionata dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, per il quale operano le ordinarie disposizioni sulla competenza del Giudice e del PM (luogo del commesso reato e regole suppletive e per connessione);

³ Naturalmente anche il destinatario può impugnare e l'accoglimento dell'appello comporta l'immediata cessazione della misura in atto.



- g) nel caso di violazioni della misura può essere richiesto dall'organo proponente l'aggravamento al Tribunale (art. 11 e giurisprudenza costante);
- h) il Tribunale (o la Corte d'appello nel caso di impugnazione avverso il rigetto) possono applicare anche la misura di prevenzione patrimoniale che, per quanto qui interessa, è principalmente il sequestro dei beni (art. 20), cui segue un apposito procedimento che termina con la confisca o la restituzione dei beni. Durante il sequestro (artt. 35 e ss.) i beni sono gestiti dall'amministratore giudiziario, sotto la direzione del Giudice delegato del Tribunale, cui la polizia giudiziaria deve prestare ausilio.

3. La sorveglianza speciale *semplice*, la sorveglianza speciale con *divieto di soggiorno*, la sorveglianza speciale con *obbligo di soggiorno*. Le prescrizioni imposte.

E' opportuno sintetizzare il contenuto dei provvedimenti adottati col decreto applicativo della misura di prevenzione, **desumibile dal dispositivo**.

Per quanto qui interessa, il Tribunale (o la Corte d'appello), nel caso di accoglimento della proposta, emette un *decreto* che nel dispositivo prevede **due diverse statuizioni** nei confronti del destinatario:

- a) **applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** per la durata ivi indicata (da uno a cinque anni), che può essere tre diverse tipologie (art. 6 d.lgs. cit.⁴):
- 1) ***semplice***, con i soli obblighi derivanti dalle prescrizioni descritte sub b)⁵;
 - 2) ***con divieto di soggiorno*** in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni⁶. La persona sottoposta:
 - non può recarsi in alcuno dei luoghi indicati (se non su espressa autorizzazione del Tribunale) e,
 - deve rispettare le prescrizioni sub b);
 - 3) ***con obbligo di soggiorno*** nel comune di residenza o di dimora abituale⁷. La persona sottoposta:
 - non può allontanarsi dal luogo indicato (se non su espressa autorizzazione del Tribunale) e,
 - deve rispettare le prescrizioni sub b).

La misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (semplice con divieto o con obbligo di soggiorno) **consente all'Autorità di pubblica sicurezza di "controllare" il sottoposto**, persona ritenuta socialmente pericolosa perché probabilmente può commettere reati, specificamente controllare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni imposti.

⁴ Art. 6 d.lgs. n. 150/2011:

- comma 1 "*Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza*" (cd. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *semplice*);
- comma 2, "*Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.*" (cd. cd. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *con divieto di soggiorno*);
- comma 3, "*Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.*" (cd. cd. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *con obbligo di soggiorno*).

⁵ Questo il dispositivo del decreto del Tribunale: "... applica a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X".

⁶ Questo il dispositivo del decreto del Tribunale: "... applica a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X, con divieto di soggiorno in XXXX).

⁷ Questo il dispositivo del decreto del Tribunale: "... applica a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X, con obbligo di soggiorno in XXX).



- b) **inoltre, impone, in tutti i casi supra a)**, alcune prescrizioni che la persona sottoposta deve rispettare per tutta la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (semplice, con divieto o con obbligo di soggiorno) descritta supra lett. a) (art. 8, commi da 2 a 6, d.lgs. cit.⁸). Tra le prescrizioni, qualora si tratti di persone dedite a commettere reati contro la sanità tranquillità pubblica e minorenni ovvero indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. vii può essere *il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.*

4. Il concreto esercizio del potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione da parte della Procura di Tivoli.

Per quanto rilevi in questa sede è opportuno precisare che questa Procura esercita il potere di azione in materia di misure di prevenzione nei seguenti casi:

- principalmente, proposte di applicazione di misure patrimoniali, congiunte o disgiunte alla misura personale, nell'ambito dell'azione di prevenzione della criminalità da profitto;
- sempre in via prioritaria, proposte di applicazione di misure di prevenzione personale **nei confronti delle persone indiziate dei delitti di maltrattamenti o stalking, nell'ambito dell'azione di prevenzione alla violenza di genere** (cfr. i numerosi documenti consultabili sul sito della Procura, sezione "contrasto alla violenza di genere"⁹, in particolare direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 *protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*¹⁰, costantemente aggiornata):
 - o sia contemporaneamente al procedimento penale (può esservi misura cautelare, rinvio a giudizio o condanna di primo grado),

⁸ Art. 8, commi 2 ss. d.lgs. cit:

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di ***cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter) il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.***

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

⁹ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

¹⁰ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.



- o sia all'atto della scarcerazione, dopo l'espiazione della pena, verificata l'attualità della pericolosità;
- proposte di applicazione di misura di prevenzione negli altri casi previsti, anche su segnalazione dei Comandi carabinieri e Guardia di Finanza.

5. L'ambito della presente direttiva.

La presente direttiva intende fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, nei limiti della competenza s questa Procura, al fine:

- di **procedere correttamente nel caso di accertamento dei reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011**, quando si ravvisa la competenza (territoriale) di questa Procura;
- di **segnalare** i casi di violazione della misura di prevenzione applicata su proposta di questa Procura, al fine di consentire valutare una proposta di aggravamento della misura di prevenzione in atto (prolungamento della durata, imposizione di ulteriori prescrizioni).

Specifiche disposizioni in materia di esecuzione della misura di prevenzione personale sono di competenza del Questore che può anche rivolgersi al Tribunale di Roma sezione specializzata per l'applicazione delle misure di prevenzione.

6. I reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011.

L'art. 75 d.lgs. 159/2011 prevede:

- 1) **al comma 1¹¹**, la violazione degli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *semplice*, di cui all'art. 6, co. 1, d.lgs. cit., punita a titolo di contravvenzione, da tre mesi a un anno di arresto. **La contravvenzione va contestata in presenza di qualunque violazione alle plurime prescrizioni imposte dal Tribunale col decreto applicativo, ai sensi dell'art. 8, commi da 3 a 6.** Ad esempio, se il Tribunale si è limitato ad applicare "... a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X", senza aggiungere l'obbligo o il divieto di soggiorno, la violazione di una delle tante prescrizioni imposte (come ricordato desumibili dal dispositivo del decreto) integra il reato contravvenzionale dell'art. 75, comma 1, d.lgs. cit.¹².
- 2) **al comma 2¹³**, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo o con il divieto di soggiorno, punita come delitto con la reclusione da uno a cinque anni. **Dunque, per configurare il delitto in questione:**
 - **preliminarmente**, va verificato se il decreto applicativo impone, non solo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con le ordinarie prescrizioni), ma anche se prevede il divieto

¹¹ 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

¹² Si ricorda che non portare con sé o non esibire la carta di permanenza integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (S.U. n. 32934/2014).

¹³ 2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.



di soggiorno e/o l'obbligo di soggiorno (vedi supra par. 3, ad esempio: "... applica a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X, con divieto di soggiorno in XXXX; ovvero ... applica a TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni X, con obbligo di soggiorno in XXX);

- **in caso positivo, il delitto in questione è configurabile qualora si accerti, alternativamente, la violazione:**
 - 1) del divieto di soggiorno, vale a dire se il sottoposto è all'interno di uno dei luoghi ove non può recarsi;
 - 2) ovvero dell'obbligo di soggiorno, vale a dire se il sottoposto è al di fuori del comune indicato nel decreto;
 - 3) ovvero di una qualunque delle prescrizioni imposte¹⁴ (ad esempio, violazione del divieto di avvicinamento alle persone cui prestare protezione, non rincasare la sera più tardi dell'orario previsto nel decreto del Tribunale, non uscire la mattina più presto dell'ora indicata nel decreto del Tribunale senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza).

In tali ipotesi è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza come specificato oltre al par. 8.

7. La funzione (necessaria) del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (semplice ovvero con divieto o obbligo di soggiorno) e alle prescrizioni (nonché di sospensione o cessazione).

7.1. La necessaria redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi.

Ai fini della configurabilità dei reati ora indicati, previsti dall'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, è preliminare accertare **la sottoposizione del prevenuto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (semplice ovvero con divieto o obbligo di soggiorno) e agli obblighi imposti dal Tribunale.**

Non è sufficiente la mera comunicazione o notifica del decreto applicativo della misura, utile ai soli fini del decorso del termine per l'impugnativa¹⁵. Pertanto, andrà verificato se il decreto viene inviato

¹⁴ Giurisprudenza costante, S.C. sent. nn. 8412/2009, 11217/2014, 12889/2018.

¹⁵ Pur se la giurisprudenza oscilla tra le diverse posizioni ricordate (fortemente influenzata dai casi esaminati), tenuto conto della funzione e delle origini delle norme richiamate, si può ritenere che **l'esecuzione della misura decorra solo dalla sottoposizione del prevenuto con apposito verbale.** Da tale momento, univocamente individuabile, decorre la misura (e il relativo obbligo di osservanza delle prescrizioni), indipendentemente dalla comunicazione da parte del tribunale (notificata nelle forme ordinarie dall'ufficiale giudiziario ovvero dall'organo dell'esecuzione) del decreto all'interessato (e al suo difensore), adempimento necessario per fare decorrere i termini per l'impugnativa, ovvero dalla consegna della carta di permanenza.

Sono, in tal modo, individuati una data e un adempimento univoco che consentono al Questore di fare decorrere i termini della misura da computare e di esercitare la vigilanza sulla persona e assicurare al prevenuto la conoscenza della operatività degli obblighi da osservare (S.C. 10762/2010 e 41288/2015 ove si fa riferimento alla imprescindibile necessità che per il decorso della misura debba esservi la concreta ed effettiva esecuzione).

Gli stessi principi valgono, naturalmente, in ogni caso in cui vada ripristinata la misura alla cessazione di una causa di sospensione.



per la mera comunicazione all'interessato e/o per la sua sottoposizione. **In casi dubbi si interpellerà l'Autorità che richiede l'adempimento (Tribunale o Questore).**

Pertanto, l'Autorità di pubblica sicurezza (Commissariato Polizia di Stato o Comando Carabinieri) delegata dal Tribunale Misure prevenzione nel decreto applicativo della misura richiesta da questa Procura (ovvero delegata dalla Questura) ha l'obbligo di procedere alla redazione di apposito verbale di **sottoposizione alla sorveglianza speciale e ai relativi obblighi indicati nel decreto**. Verbale in cui si dà atto dell'intervenuto decreto e sono elencati la misura e le prescrizioni previste, precisando che dalla redazione del verbale l'interessato è **"sottoposto"** e deve rispettare quanto imposto (da quel momento l'Autorità di pubblica sicurezza può esercitare i controlli previsti in ordine al rispetto della misura e delle prescrizioni).

7.2. *La immediata sottoposizione alla misura e alle prescrizioni nel caso di misure di prevenzione alla violenza di genere o a tutela di minorenni. La comunicazione alle persone cui prestare protezione.*

Nel caso di sottoposizione alle misure applicate ai sensi dell'art. 1 lett. c) e, soprattutto, art. 4 lett. i-ter (indiziati di maltrattamenti e stalking) - in materia di prevenzione alla violenza di genere o a tutela dei minorenni – **casi in cui è imposto il divieto di avvicinamento a persone cui prestare protezione, specificamente indicate nel decreto del Tribunale, con la distanza da rispettare** (art. 8, comma 5, d.lgs. cit.), **si raccomanda l'immediata sottoposizione, anche all'atto della scarcerazione o della cessazione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, ovvero di altra misura cautelare imposta dal Giudice penale, senza soluzione di continuità.**

Va assolutamente evitato:

- **da parte della Polizia penitenziaria** (preventivamente informata della necessità di dare esecuzione alla misura di prevenzione) **di provvedere**, all'atto della scarcerazione da pena definitiva ovvero di liberazione da custodia cautelare, **al mero invito all'interessato di presentarsi a un Comando di polizia o carabinieri per la sottoposizione;**
- **da parte della polizia giudiziaria** delegata alla esecuzione della liberazione ovvero cessazione di misura cautelare, preventivamente informata della esecuzione della misura di prevenzione, **il mero**

La «redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi» è oggi richiesta anche dal d.lgs. cit. all'art. 14, co. 2-bis, come modificato dalla l. 161/2017.

La soluzione indicata consente anche di evitare incertezze che potrebbero derivare (come dimostrano le oscillazioni giurisprudenziali) dall'esistenza di cause di sospensione all'atto dell'emissione del decreto (ad esempio per la detenzione del prevenuto) o dalla irreperibilità dalla persona.

Questa conclusione, del resto è in linea con la giurisprudenza in tema di cauzione che individua la decorrenza del termine per il versamento della somma, imposta quale remora per la violazione delle prescrizioni, dalla esecuzione della misura personale (S.C. 2288/2010, 50870/2014).

In conclusione, il Questore provvederà all'esecuzione attraverso la redazione di apposito verbale di sottoposizione, consegnato in copia al prevenuto; da quel momento inizierà a esercitare i poteri connessi alla particolare vigilanza della pubblica sicurezza derivanti dalla misura e computerà il periodo di sottoposizione.

La sottoposizione alla misura può essere delegata al comando di polizia preposto alla sorveglianza, generalmente coincidente col commissariato della polizia di Stato territorialmente competente, ovvero in sua mancanza, al locale comando dei carabinieri.



invito all'interessato di presentarsi a un Comando di polizia o carabinieri per la sottoposizione.

Trattasi di condotte che pongono a rischio la persona da tutelare proprio nel momento in cui massima può essere la reazione violenta del prevenuto e la mancata sottoposizione impedirebbe di configurare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e, nel caso del comma 2, di consentire l'arresto. **Si procederà all'opportuno coordinamento eventualmente sotto la direzione della Questura (Divisione anticrimine)** ovvero richiedendo tempestivamente istruzioni alla citata Questura, sempre sensibile al tema in esame e alla protezione delle persone, come già verificato in passato.

La comunicazione del dispositivo del decreto applicativo della misura (e della sottoposizione) alle persone cui prestare protezione (divieto di avvicinamento) sarà curata dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura, in quanto è prevista una particolare modalità per assicurare ogni tipo di informazione, protezione e cautela¹⁶.

7.3. La sospensione della misura di prevenzione e delle prescrizioni, la redazione del verbale di risottoposizione. La concomitanza di misure cautelari, (e alternative al carcere) in generale.

Si è ricordato che l'esecuzione della misura di prevenzione è di competenza del Questore (Divisione Anticrimine), che provvede anche al computo e alla fissazione del termine finale e, dunque, della cessazione che viene comunicata all'interessato di norma attraverso apposito verbale redatto dall'Autorità delegata dallo stesso Questore.

Qualora si verifichino ipotesi di sospensione della misura (che, di norma, opera di diritto, anche ai fini del computo del suo decorso), cessata la causa della sospensione occorre (ai fini delle configurabilità del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. cit., nel caso di accertate violazioni) redigere almeno il verbale di *risottoposizione*, dando atto del periodo di *sospensione*. Diversamente il prevenuto, cessata la causa della sospensione, potrà allegare nel caso di violazione la mancanza di dolo con conseguente possibile assoluzione.

Questi alcuni (comuni) casi di sospensione della misura di prevenzione personale¹⁷:

1) **esecuzione di misura cautelare custodiale - carcere, casa di cura o arresti domiciliari¹⁸** - (art. 14, comma 2-bis d.lgs. cit.);

¹⁶ Si è perverto, analogamente a quanto disposto per applicazione di qualunque tipologia di Misura cautelare per i delitti cd Codice rosso (parr. 6-bis direttiva n., 2/2019 citata), che la polizia giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura convochi le persone cui prestare protezione, comunichi il dispositivo del decreto, e consenta, se la persona lo ritiene, di entrare in contatto con le psicologhe distaccate funzionalmente dalla Asl presso la Procura (sportello Ascolto e accoglienza vittime presente in Procura).

¹⁷ Cui possono aggiungersi molti altri, la cui determinazione è, comunque, competenza del Questore:

- 1) applicazione di misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova) con prescrizioni incompatibili con la misura di prevenzione;
- 2) la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sulla base del testuale disposto normativo (art. 15, co. 2, d.lgs. cit.) prevale sulla libertà vigilata¹⁷. Vi sono incertezze per la sorveglianza speciale con divieto di soggiorno;
- 3) ogni altro caso in cui il proposto non sia sottoposto alla misura (latitanza, irreperibilità autorizzazione del Tribunale a recarsi all'estero, o alla sospensione della misura, ecc.).

¹⁸ Gli arresti domiciliari sono equiparati, quanto agli effetti, alla custodia cautelare in carcere (art. 284, comma 5, c.p.p.)



- 2) **esecuzione dell'espiazione pena, in carcere o in detenzione domiciliare** (art. 14, comma 2-ter, primo periodo, d.lgs. cit.).

Va precisato che se la detenzione si protrae per almeno due anni la misura cessa, salvo che il Tribunale emetta un nuovo decreto (art. 14, comma 2-ter, periodi secondo e succ.)¹⁹; dunque, in mancanza di un nuovo decreto il reato non è ravvisabile;

- 3) **applicazione di misura cautelare non custodiale (o di misura alternativa alla pena) incompatibile con la misura in atto** (in tal senso la giurisprudenza). Deve verificarsi in concreto se la misura di prevenzione e le altre misure (cautelare non custodiale di cui agli artt. 281, 282, 282-bis, 282-ter, 283 c.p.p.; ovvero alternativa alla detenzione quali l'affidamento in prova ai servizi sociali e la semidetenzione) possono essere eseguite congiuntamente: in caso negativo, cioè di incompatibilità, la misura di prevenzione è sospesa²⁰.

Nei casi dubbi si interpellerà la questura, unico organo deputato a impartire disposizioni (oltre al Tribunale se interpellato dalla questura o dall'interessato).

La concomitanza tra misure di prevenzione e misure di sicurezza (REMS, libertà vigilata) disciplinata dagli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 159/2011 e si eseguiranno le disposizioni impartite dal Questore o dal Tribunale.

7.4. Il differimento dell'inizio della misura di prevenzione e delle prescrizioni, la successiva redazione del verbale di sottoposizione.

Le medesime ragioni che comportano la sospensione della misura di prevenzione in corso sono causa del differimento dell'inizio dell'esecuzione. Si verifica un mero differimento e il verbale di sottoposizione sarà redatto alla cessazione della causa (si tratta, ad esempio, dell'ipotesi descritta di detenzione in carcere o agli arresti domiciliari che impedisce l'applicazione della misura, con sottoposizione al momento della liberazione).

7.5. Misura di prevenzione e concomitante misura cautelare emessa dal Giudice penale, in particolare nel caso di contemporaneo divieto di avvicinamento per indiziati di maltrattamenti e stalking (e dediti a delitti contro l'ordine pubblico e i minorenni).

¹⁹ Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 51407/2018 hanno stabilito "Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni)".

²⁰ S.C. sent. nn. 11095/2008, 10931/2017. Solo a titolo esemplificativo:

- 1) si esclude l'assorbimento tra l'**obbligo di dimora** previsto dall'art. 283 c.p.p. e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di residenza, trattandosi di istituti radicalmente diversi per struttura e finalità. La misura cautelare può, pertanto, essere eseguita unitamente alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione (S.C. 11095/2008);
- 2) la misura cautelare dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** è compatibile con la misura di prevenzione personale, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione;
- 3) l'esecuzione della misura non è sospesa dalla misura cautelare **del divieto di espatrio**.



E' possibile che debbano essere applicate contemporaneamente una misura di prevenzione e una misura cautelare (emessa dal Giudice penale): può essere in esecuzione una misura di prevenzione e sopravvivere una misura cautelare e viceversa.

In particolare, può anche accadere:

- 1) per gli indiziati di stalking e maltrattamenti (art. 4, lett. i-ter) d.lgs. cit.)
- 2) ovvero per coloro che sono dediti alla commissione di delitti contro la tranquillità pubblica (cui è ricompresa la reiterata violenza sessuale) o contro i minorenni (art. 4 lett c) e 1 lett. c) d.lgs. cit.),

che possano essere emesse e applicate, anche in tempi diversi:

- **la misura cautelare (emessa dal Giudice penale) del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e di tenere una determinata distanza da questa** (art. 282-ter c.p.p.), anche come prescrizione ulteriore all'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.). La violazione costituisce reato, **ai sensi dell'art. 387-bis c.p., con arresto obbligatorio** (art. 380, comma 1, lett. i-ter, c.p.p.) e consente di chiedere l'aggravamento della misura cautelare (art. 299, comma 4, e 276 c.p.p.);
- **la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (emessa dal Tribunale, sezione misure di prevenzione), anche con obbligo o divieto di soggiorno, con la prescrizione di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati** dalle persone cui prestare protezione o ai minorenni. La violazione integra il reato di cui all'art. 75: comma 1 nel caso di sorveglianza speciale semplice, **comma 2 nel caso di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; in quest'ultimo caso consentendo l'arresto facoltativo anche fuori della flagranza** (cfr. supra par. 6 e sub par. 8). In ogni caso la violazione consente di richiedere l'aggravamento della misura al Tribunale.

Possono verificarsi diverse ipotesi, alcune risolte normativamente, altre che dovranno essere sottoposte all'organo deputato all'esecuzione: Questura (divisione anticrimine):

- a) **qualora debba eseguirsi la misura cautelare emessa dal giudice penale**, l'eventuale esecuzione in atto di una misura di prevenzione non comporta alcun rinvio per la misura penale, da eseguire immediatamente, con i suoi naturali effetti, ivi compreso l'arresto obbligatorio nel caso di violazione ex art. 387-bis c.p. e art. 380, comma 1, lett. i-ter, c.p.p.

Sarà interpellata la Questura di Roma, Divisione anticrimine, che deciderà sulla contemporanea esecuzione o meno della misura di prevenzione personale applicata dal Tribunale, sezione misure di prevenzione:

- **nel caso di incompatibilità** (impossibilità di contemporanea esecuzione), si darà atto della sospensione della misura di prevenzione (comunicandolo all'interessato), non potendo più configurarsi nel caso di violazione anche il reato di cui all'art. 75 d.lgs. cit.;
- **nel caso di compatibilità** (contemporanea esecuzione), si darà atto della prosecuzione della misura di prevenzione (comunicandolo all'interessato), potendo configurarsi nel caso di violazione **anche il reato di cui all'art. 75 d.lgs. cit.;**

- b) **qualora debba eseguirsi una misura di prevenzione personale emessa dal Tribunale, sezione misure di prevenzione**, e sia in atto una misura cautelare emessa dal Giudice penale **andrà**



richiesto alla Questura, Divisione anticrimine, la possibile contemporanea esecuzione delle due misure e, all'esito, si procederà come indicato alla lettera a) (con verbale di sottoposizione nel caso di contemporanea esecuzione).

In ogni caso dovrà essere data comunicazione della contemporanea esecuzione o meno delle due misure (cautelare penale e di prevenzione) al PM assegnatario del procedimento penale in cui è stata adottata la misura cautelare e a questo Procuratore (precisamente alla Segreteria del Procuratore) competente per le misure di prevenzione.

Qualora la misura cautelare del divieto di avvicinamento e la misura di prevenzione con prescrizione del divieto di avvicinamento con obbligo o divieto di soggiorno siano in corso di esecuzione contemporaneamente, la violazione di entrambi i delitti (art. 387-bis c.p. e art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) potrà comportare (nel caso di flagranza) l'arresto ai sensi delle due diverse normative e si seguiranno le istruzioni del PM di turno in considerazione dei diversi effetti delle due tipologie di arresto.

7.6. La comunicazione del verbale di sottoposizione agli obblighi. L'allegazione alla CNR.

Il verbale di sottoposizione o risottoposizione alla misura di prevenzione personale, dopo la sospensione (e quello di cessazione), vanno inviati (oltre che al Tribunale che ha emesso la misura e alla Questura-Divisione Anticrimine) **anche a questa Procura (segreteria del Procuratore), al fine di custodirlo agli atti, nel caso di misura richiesta dalla Procura di Tivoli.**

Inoltre, il decreto applicativo della misura e il verbale di sottoposizione vanno **allegati a ogni Comunicazione di notizia di reato** per dimostrare i presupposti del reato, unitamente all'annotazione che accerta la violazione.

8. L'esercizio della facoltà d'arresto (per il solo delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. cit.).

Si è ricordato al par. 6 che il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. ricorre solo nel caso in cui il Tribunale abbia imposto il divieto di soggiorno e/o l'obbligo di soggiorno. In tali ipotesi:

- **preliminarmente** va verificato se il decreto applicativo impone, non solo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con prescrizioni), ma anche se prevede il divieto di soggiorno e/o l'obbligo di soggiorno (vedi supra par. 6)
- **in caso positivo, va accertata la violazione**
 - 1) del divieto di soggiorno, vale a dire se il sottoposto è all'interno di uno dei luoghi ove non può recarsi,
 - 2) ovvero dell'obbligo di soggiorno, vale a dire se il sottoposto è al di fuori del comune indicato nel decreto;



3) ovvero la violazione di una qualunque delle prescrizioni imposte²¹.

L'accertamento del delitto consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza²² **nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 381, comma 4, c.p.p.**, in cui assume precipuo rilievo la gravità del fatto, essendosi in presenza di persona cui è stata applicata la misura di prevenzione personale, per la quale, dunque, la valutazione della pericolosità appare agevole in astratto e calata in concreto per "le circostanze del fatto". La gravità del fatto assume rilievo anche in considerazione dell'esercizio di un potere di arresto fuori della flagranza.

In linea generale la facoltà di arresto potrà essere dal PM ritenuta validamente esercitata, almeno nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di soggiorno (vale a dire se il sottoposto è all'interno di uno dei luoghi ove non può recarsi), essendo stata violata la grave misura imposta e, dunque, essendo stata posta in essere una condotta che la misura intendeva espressamente contenere in relazione alla specifica pericolosità accertata;
- b) violazione dell'obbligo di soggiorno (vale a dire se il sottoposto è al di fuori del comune indicato nel decreto), per le ragioni indicate supra lett. a);
- c) violazione della prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone cui prestare protezione, trattandosi di condotta che viola una prescrizione imposta a tutela dell'incolumità delle persone. Del resto, la violazione dell'analoga misura cautelare (emessa dal Giudice penale) prevede l'arresto obbligatorio (seppur in flagranza);
- d) violazione di prescrizioni che denotano una spiccata pericolosità del prevenuto che impongono un intervento urgente.

L'arresto è soggetto all'ordinario procedimento di cui all'art. 386 ss. c.p.p.

9. Sintesi delle indicazioni operative

INDICAZIONI OPERATIVE

Art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, contravvenzione. Punisce la **violazione degli obblighi relativi alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *semplice* (non sono imposti, nel dispositivo, né l'obbligo né divieto di soggiorno)**. Va contestato in presenza di qualunque violazione alle plurime prescrizioni indicate nel dispositivo del decreto dal Tribunale (o della Corte d'appello).

Non è consentito l'arresto.

Si procede:

- con denuncia in stato di libertà allegando sempre il decreto applicativo della misura e il verbale di sottoposizione (eventualmente acquisendoli dal Comando che ha provveduto alla sottoposizione);

²¹ Giurisprudenza costante, S.C. sent. nn. 8412/2009, 11217/2014, 12889/2018.

²² Previsione ritenuta non contrastante con la Carta costituzionale (Corte cost. sent. n. 313/2009).



- informando il Procuratore della Repubblica (oltre che Tribunale e Questore) per la valutazione sull'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.

Art. 75, comma 2, d.lgs. cit., delitto punito da 2 a 5 anni di reclusione. E' configurabile solo se il Tribunale (o la Corte d'appello) hanno applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imponendo anche l'obbligo o il divieto di soggiorno (come indicato nel dispositivo del decreto).

Va contestato in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

- 1) **la violazione del divieto di soggiorno**, dunque se il sottoposto è all'interno di uno dei luoghi ove non può recarsi;
- 2) **la violazione dell'obbligo di soggiorno**, dunque se il sottoposto è al di fuori del comune indicato nel decreto;
- 3) **la violazione delle prescrizioni imposte**, dunque se il sottoposto non ha rispettato una qualunque delle plurime prescrizioni rilevabili dal dispositivo del decreto del tribunale o della Corte

Solo per l'art. 75, comma 2, d.lgs. cit. è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Nell'esercitare la facoltà d'arresto assume particolare rilievo la gravità del fatto (la personalità negativa si desume dalla misura di prevenzione personale in atto). In linea generale la facoltà di arresto potrà essere ritenuta validamente esercitata dal PM, almeno nei seguenti casi:

- violazione del divieto di soggiorno;
- violazione dell'obbligo di soggiorno;
- violazione della prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone cui prestare protezione;
- violazione di prescrizioni che denotano una spiccata pericolosità del prevenuto che impongono un intervento urgente.

L'arresto è soggetto all'ordinario procedimento di cui agli artt. 386 ss. c.p.p.

Occorre sempre allegare alla CNR:

- il decreto applicativo della misura emesso dal Tribunale, sezione misure di prevenzione (o dalla Corte d'appello);

- il verbale di sottoposizione agli obblighi,

- che va sempre redatto quando viene trasmesso per l'esecuzione il decreto dalla Questura o dal Tribunale;
- che va redatto immediatamente, anche contestualmente alla scarcerazione (coordinandosi con la polizia penitenziaria o con la Questura Divisione Anticrimine, particolarmente nel caso in cui il decreto imponga il divieto di avvicinamento alle persone cui prestare protezione.
ATTENZIONE, la comunicazione alle persone cui non occorre avvicinarsi sarà dato dalla Sezione specializzata della Procura di Tivoli, salva diversa determinazione del Tribunale;
- che va redatto nuovamente quando vi è stata una causa di sospensione della misura di prevenzione;



- che va inviato sempre alla Procura di Tivoli (segreteria del Procuratore) nel caso di proposte avanzate da questa Procura.

Nel caso di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e misura di prevenzione con divieto di avvicinamento alle persone cui prestare protezione (principalmente maltrattamenti e stalking):

a) qualora debba eseguirsi una qualunque misura cautelare emessa dal giudice penale, l'eventuale esecuzione in atto di una misura di prevenzione non comporta alcun rinvio per la misura penale. Sarà sempre interpellata la Questura di Roma, Divisione anticrimine, al fine di verificare se resta esecutiva la misura di prevenzione; si opererà come disposto dalla Questura e, qualora, vi sia la sospensione della misura, si comunicherà la sospensione al sottoposto (che sarà risottoposto con verbale quando cesserà la misura penale);

b) qualora debba eseguirsi una misura di prevenzione e sia in atto una qualunque misura cautelare emessa dal giudice penale, andrà richiesto alla Questura, Divisione anticrimine, la possibile esecuzione contemporanea della misura di prevenzione; all'esito, si procederà come indicato alla lettera a).

In ogni caso dovrà essere data comunicazione al PM assegnatario e alla Segreteria di questo Procuratore.

10. Chiarimenti sulla direttiva.

Eventuali chiarimenti sulle indicazioni presenti nella direttiva potranno essere anticipate al personale della sezione di polizia giudiziaria della Procura che coadiuva il Procuratore. I Dirigenti o Ufficiali potranno contattare direttamente il Procuratore.

11. Comunicazioni e destinatari.

La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- 2) al Sig. Presidente del Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l'applicazione delle misure di prevenzione, per opportuna conoscenza;
- 3) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e in relazione alla specifica competenza in materia di esecuzione delle misure di prevenzione personali (tramite la Dirigente della Divisione Anticrimine);
- 4) Al Sig. Provveditore Regionale Lazio Abruzzo Molise del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria affinché la dirami agli organi competenti alla scarcerazione del detenuto;
- 5) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza;
- 6) al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, per opportuna conoscenza;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 7) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 8) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli, con invito a diramarla ad eventuali comandi dipendenti con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 1) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 2) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 3) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- 4) alla Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, Gruppo Uno
- 5) agli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria della Procura addetti a compiti di collaborazione col Procuratore e con i Sostituti Procuratori;
- 6) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli, 5 giugno 2023

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.to